

VISTO il comma 1 dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”*;

VISTO l'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Al bilancio di previsione sono allegati...i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il comma 169 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, recante: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RITENUTO quindi di rinviare ad apposito separato provvedimento l'approvazione delle tariffe Tari valide per l'anno 2026;

VISTA la disciplina vigente relativa ai singoli tributi comunali, ed in particolare:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinante l'**Imposta municipale propria (IMU)**, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e l'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di IMU riferita ai soggetti residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una **Addizionale comunale all'IRPEF**;

- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire una **Imposta di soggiorno (ICS)**;
- l'art. 1, commi da 816 a 836, della citata L. 160/2019, istitutivo del **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone patrimoniale)**;
- l'art. 1, commi da 837 a 847, della citata L. 160/2019, istitutivo del **Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati (Canone mercatale)**;

PRESO ATTO della facoltà di diversificazione e modulazione delle aliquote IMU, ed in particolare:

- dei limiti minimi e massimi prescritti ai commi dal 748 al 755 della L. 160/2019;
- dei commi 756 e 757 della L. 160/2019, ove si prescrive la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disponendo, altresì, che alla delibera di approvazione delle aliquote deve essere allegato un prospetto delle aliquote che ne forma parte integrante, elaborato utilizzando l'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale senza il quale l'atto deliberativo non è idoneo a produrre gli effetti legali propri;
- del comma 767 della L. 160/2019 che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, fatta salva la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;
- del D.M. 7 luglio 2023 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote in materia di IMU;
- dell'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), ove si dispone che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 decorre dall'anno di imposta 2025;
- che, alla data di redazione del presente atto, il Portale del federalismo fiscale non è stato ancora aggiornato all'anno d'imposta 2026, non rendendo quindi ancora possibile redigere il prospetto utilizzando l'apposita applicazione informatica;

PRESO ATTO della facoltà di diversificazione e modulazione dell'aliquota di addizionale IRPEF e delle soglie di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali entro i limiti prescritti all'art. 1 del d.lgs. 360/1998;

ATTESI i limiti prescritti dall'art. 4 del d.lgs. 23/2011 entro cui è possibile garantire la gradualità dell'imposta di soggiorno;

VISTI i limiti di cui ai commi dal 816 al 847 della L. 160/2019, entro cui è consentito diversificare le tariffe standard del Canone patrimoniale e quelle del Canone mercatale;

LETTI i seguenti regolamenti comunali, insieme con le approvande modifiche:

- *Regolamento Comunale Generale per la Disciplina delle Entrate* in corso di approvazione da parte del Consiglio comunale;
- *Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)* adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020 e ss.mm.ii.;
- *Regolamento Comunale per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi Destinati a Mercati* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18/06/2021;
- *Regolamento Comunale per l'Istituzione e la Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno (ICS)* adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30/06/2021;

RITENUTO che il fabbisogno finanziario necessario ad assicurare il livello dei servizi che si intende garantire alla collettività può essere soddisfatto, secondo le stime elaborate dal Servizio Fiscalità, adottando le aliquote e detrazioni d'imposta, tasse e canoni come riportate nella *Scheda di riepilogo tariffe ed aliquote* in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'art. 42 del richiamato D.lgs. n. 267/2000 definisce le competenze del Consiglio comunale, individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, riservata generalmente alla competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, fatta salva la competenza a deliberare le aliquote e tariffe riservata all'organo consiliare da specifiche norme per singoli tributi;

LETTI:

- i commi dal 748 al 755 della L. 160/2019, ove si specifica che "*il comune, con deliberazione del consiglio comunale*" può articolare le aliquote e le detrazioni IMU per le diverse tipologie imponibili, entro i limiti minimi e massimi prescritti;
- l'art. 1 del d.lgs. 360/1998, ove si specifica che "*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota*" all'addizionale IRPEF;
- l'art. 4 del d.lgs. 23/2011, ove si rileva che, tra le materie riservate alla disciplina regolamentare da adottare dal consiglio comunale, non rientra la misura tariffaria dell'ICS;
- il comma 821 della L. 160/2019, ove si rileva che, tra le materie riservate alla disciplina regolamentare da adottare dal consiglio comunale, non rientrano le tariffe del Canone patrimoniale e del Canone mercatale;

PRESO ATTO, pertanto, della competenza del Consiglio comunale ad approvare le aliquote e le detrazioni IMU nonché l'aliquota e le fasce di esenzione dell'addizionale IRPEF e della Giunta comunale ad approvare le tariffe ICS e le tariffe dei canoni patrimoniale e mercatale;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Fiscalità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/00);

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

per tutto ciò premesso e a voti unanimi come per legge,

DELIBERA

1. **DI PROPORRE** al competente organo consigliare la conferma per l'anno 2026 delle aliquote e delle detrazioni per l'Imposta municipale propria (IMU), come riportate nella sezione "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Anno 2026" della *Scheda di riepilogo tariffe ed aliquote* in calce alla presente;
2. **DI PROPORRE** al competente organo consigliare la conferma per l'anno 2026 dell'aliquota unica e della soglia di esenzione dell'Addizionale all'Irpef, come riportate nella sezione "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Anno 2026" della *Scheda di riepilogo tariffe ed aliquote* in calce alla presente;
3. **DI MODIFICARE** per l'anno 2026 le tariffe dell'Imposta comunale di soggiorno (ICS), come riportate nella sezione "IMPOSTA DI SOGGIORNO (ICS) – Anno 2026" della *Scheda di riepilogo tariffe ed aliquote* in calce alla presente;
4. **DI MODIFICARE** per l'anno 2026 le tariffe del Canone patrimoniale, come riportate nelle sezioni "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA Anno 2026" della *Scheda di riepilogo tariffe ed aliquote* in calce alla presente;
5. **DI CONFERMARE** per l'anno 2026 le tariffe del Canone patrimoniale e del Canone mercatale, come riportate nelle sezioni "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA Anno 2026" e "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI Anno 2026" della *Scheda di riepilogo tariffe ed aliquote* in calce alla presente;
6. **DI DARE ATTO** che le aliquote saranno efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sull'apposito Portale del MEF, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge e secondo le specifiche tecniche del decreto interministeriale sopra citato;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Fiscalità gli oneri relativi all'inserimento sul predetto Portale del Federalismo fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma.

SCHEDA DI RIEPILOGO TARIFFE ED ALIQUOTE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Anno 2026

| | |
|--|----------|
| Aliquota per categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> – C01 (Negozi e botteghe) – C03 (Laboratori per arti e mestieri) – D01 (Opifici) – D02 (Alberghi e pensioni con fine di lucro) – D03 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro) – D06 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro) | 10,10 ‰ |
| Aliquota per fabbricati di cat D situati nel perimetro della Zona Economica Speciale Adriatica destinati ad attività produttive avviate e condotte dallo stesso possessore | 7,60 ‰ |
| Aliquota per fabbricati di cat diverse da D situati nel perimetro della Zona Economica Speciale Adriatica destinati ad attività produttive avviate e condotte dallo stesso possessore | 0,00 ‰ |
| Aliquota per terreni non condotti ed aree fabbricabili | 9,60 ‰ |
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze non esenti ai sensi di legge (categorie A01, A08 e A09) | 5,00 ‰ |
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,00 ‰ |
| Aliquota per beni merce | esenti |
| Aliquota per altre tipologie di immobili | 10,60 ‰ |
| <u>DETRAZIONI</u> | |
| Detrazione per abitazione principale e immobili equiparati non esenti ai sensi di legge | € 200,00 |

| | |
|--|--|
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Anno 2026 | |
|--|--|

| | |
|------------------|--------|
| ▪ ALIQUOTA UNICA | 0,80 % |
|------------------|--------|

| | |
|-----------------------|------------|
| ▪ SOGLIA DI ESENZIONE | € 8.000,00 |
|-----------------------|------------|

La soglia di esenzione, come stabilito dalla legge, è intesa come limite di reddito imponibile IRPEF al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'imponibile IRPEF complessivo.

IMPOSTA DI SOGGIORNO (ICS) – Anno 2026

| | |
|--|---------------------------------|
| Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate fino a 3 stelle | € 2 a persona per pernottamento |
| Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate da quattro stelle in su | € 4 a persona per pernottamento |
| Altre Strutture ricettive, incluse le multiproprietà alberghiere, ovvero strutture ricettive disciplinate da altre norme nazionali o regionali (ad esempio B&B disciplinati da L.R. 27/2013, etc.) | € 2 a persona per pernottamento |

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Anno 2026

TARIFFA ANNUA

| CATEGORIA | € annui/mq |
|-----------|------------|
| Zona 1 | € 35,00 |
| Zona 2 | € 29,00 |
| Zona 3 | € 20,00 |

TARIFFA GIORNALIERA

| CATEGORIA | € giorno/mq |
|-----------|-------------|
| Zona 1 | € 2,41 |
| Zona 2 | € 2,00 |
| Zona 3 | € 1,38 |

TARIFFA ANNUA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

| CATEGORIA | € annui/utenze |
|----------------------------|----------------|
| Intero territorio comunale | € 1,00* |

*Il canone annuo non può essere inferiore a euro 800,00

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

Anno 2026

TARIFFA ANNUA

| CATEGORIA | € annui/mq |
|-----------|------------|
| Zona 1 | € 35,00 |
| Zona 2 | € 29,00 |
| Zona 3 | € 20,00 |

TARIFFA GIORNALIERA

| CATEGORIA | € giorno/mq |
|-----------|-------------|
| Zona 1 | € 2,41 |
| Zona 2 | € 2,00 |
| Zona 3 | € 1,38 |